

N. 1288

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore DURNWALDER COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2019 Modifica all'articolo 731 del codice penale concernente l'obbligo scolastico

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge propone la modifica dell'articolo 731 del codice penale in materia d'inosservanza dell'obbligo scolastico. Tale articolo prevede una ammenda per « chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare ».

L'articolo 731 del codice penale fa riferimento in caso di inosservanza dell'obbligo scolastico, solo e limitatamente riguardo all'istruzione elementare, in quanto l'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, che consentiva di estendere l'ambito applicativo dell'articolo 731 del codice penale anche alla violazione dell'obbligo scolastico della scuola media inferiore, è stato abrogato con l'entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 (così la sentenza n. 50624 del 7 novembre 2017 della Corte di cassazione).

Attualmente l'obbligo scolastico è disciplinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'articolo 1, comma 622, primo periodo, prevede che: « L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età ».

Quindi, nonostante l'obbligo scolastico sia stato esteso oltre la durata della scuola primaria di secondo grado, manca nel nostro ordinamento una norma che sanzioni l'inosservanza dell'istruzione obbligatoria oltre quella elementare, pur in presenza di una rafforzata vigilanza in merito all'adempimento dell'obbligo scolastico richiamata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la nota 19837 del 6 luglio 2018 diretta agli Uffici scolastici regionali.

Nella nota il Ministero, dopo aver affermato che la piena realizzazione del diritto alla libertà e all'eguaglianza dei cittadini e il completo sviluppo della persona umana sono possibili solo attraverso l'istruzione e la formazione e che queste assumono un ruolo di fondamentale importanza nella società, ricorda che l'articolo 34, secondo comma, della Costituzione dispone che l'istruzione, impartita per otto anni, sia obbligatoria e gratuita, che tale obbligo con legge dello Stato è stato esteso ad almeno dieci anni e che l'estensione è finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica triennale entro il diciottesimo anno.

Il presente disegno di legge, composto di un solo articolo, intende quindi aggiornare alla normativa vigente il testo dell'articolo 731 del codice penale. XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. All'articolo 731 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al primo comma, la parola: « elementare » è sostituita dalla seguente: « obbligatoria »;
- b) alla rubrica, la parola: « elementare »è sostituita dalla seguente: « obbligatoria ».